

**MODALITÀ E TEMPISTICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL RECESSO
DAI CONTRATTI DI FORNITURA**

1 GENNAIO 2017

SOMMARIO

<i>Articolo 1</i>	<i>Definizioni</i>	3
<i>Articolo 2</i>	<i>Ambito d'applicazione</i>	5
<i>Articolo 3</i>	<i>Diritto di recesso del cliente finale e termini di preavviso</i>	5
<i>Articolo 4</i>	<i>Modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale e trasmissione della comunicazione da parte del venditore entrante</i>	6
<i>Articolo 5</i>	<i>Diritto di recesso del venditore</i>	6
<i>Articolo 6</i>	<i>Decorrenza del termine di preavviso</i>	7
<i>Articolo 7</i>	<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	7
<i>Articolo 8</i>	<i>Tavola di Concordanza</i>	7

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni seguenti, valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV per il settore elettrico e di cui al TIVG per il settore del gas naturale, integrate dalle seguenti definizioni:

- **cambio venditore:** è
 - per il settore elettrico, la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, l'attribuzione ad un utente del trasporto di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, regolate dall'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel oppure la modifica del venditore controparte del cliente finale, che non implichi anche quella tra utenti del dispacciamento;
 - per il settore del gas naturale, l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, regolato dalla deliberazione 138/04, oppure la modifica del venditore controparte del cliente finale, che non implichi anche quella tra utenti della distribuzione;
- **cessazione della fornitura:** è la risoluzione per qualunque causa del contratto di fornitura tra il venditore e il cliente finale, strumentale o comunque connessa ad un cambio venditore, o una disattivazione del punto di prelievo o di riconsegna, o una voltura;
- **contratto di fornitura:** è il contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale tra un venditore ed un cliente finale;
- **contratti con controparte pubblica:** sono i contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale cui risulti applicabile il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- **contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti:** sono i contratti di durata inferiore all'anno;
- **cliente multisito:** è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica/gas in più punti di prelievo/riconsegna;
- **prosumer:** è il soggetto che è al contempo produttore e cliente finale di energia elettrica;

- **SII:** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10;
- **venditore:** è la controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale; può essere, alternativamente, un venditore operante sul mercato libero di energia elettrica e/o gas naturale, l'esercente la maggior tutela o l'esercente il servizio di tutela;
- **venditore entrante:** è il venditore controparte del cliente finale nel contratto di fornitura, di energia elettrica e/o gas naturale, in essere a partire dal giorno successivo a quello di cessazione della precedente fornitura a seguito di recesso del cliente finale;
- **venditore uscente:** è il venditore controparte del cliente finale nel contratto di fornitura, di energia elettrica e/o gas naturale, in essere fino al giorno della cessazione della fornitura per recesso del cliente finale.

----*----

- **deliberazione 138/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
- **deliberazione 398/2014/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014 398/2014/R/eel;
- **deliberazione 102/2016/R/com** è la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016 102/2016/R/com;
- **deliberazione 487/2015/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015;
- **Codice di condotta commerciale** è l'Allegato A alla deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato ed integrato;
- **TIMG** è il Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11;
- **TIMOE** è il Testo Integrato della Morosità Elettrica, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/COM;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/77, allegato alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato ed integrato;
- **TIVG** è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane. Allegato alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina l'esercizio del diritto di recesso da un contratto di fornitura. Il diritto di recesso, esercitato nel termine di preavviso di cui al presente provvedimento, non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura. Eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.
- 2.2 Il presente provvedimento trova applicazione ad un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale con riferimento ai clienti finali di cui:
- a) all'articolo 2.3, lettera a) del TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG;
 - b) all'articolo 2.3, lettera c) del TIV e all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc.
- 2.3 Quanto previsto nel presente provvedimento si applica, altresì, nel caso di esercizio del diritto di recesso dei *prosumer*, aventi un contratto dedicato esclusivamente ai prelievi di energia elettrica da rete pubblica, appartenenti alle tipologie di cui al comma 2.2.
- 2.4 Il presente provvedimento non trova applicazione nel caso di:
- a) contratti con controparte pubblica;
 - b) contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti.
 - c) clienti *multisito*, qualora almeno un punto non ricada nell'ambito di applicazione di cui al comma 2.2.

Articolo 3

Diritto di recesso del cliente finale e termini di preavviso

- 3.1 Il cliente finale può esercitare il diritto di recesso, in qualsiasi momento, nel rispetto del termine di preavviso definito dal presente articolo.
- 3.2 Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato al fine di cambiare venditore, il venditore uscente deve ricevere la relativa comunicazione, con le modalità definite ai successivi Articolo 4 e 0, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore, così come indicata ai sensi del comma 7.3 lettera c).
- 3.3 Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso del cliente finale, sono fatte salve le previsioni di cui al comma 16.5 del TIMOE e di cui al comma 19.3 lettera b) del TIMG.
- 3.4 Con riferimento ai soli clienti di cui al comma 2.2, lettera a), è fatto salvo quanto previsto all'Articolo 12 del Codice di condotta commerciale.

- 3.5 Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare venditore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale non potrà essere superiore a un mese.

Articolo 4

Modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale e trasmissione della comunicazione da parte del venditore entrante

- 4.1 Nel caso di cambio venditore, il cliente finale, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura col venditore entrante, rilascia a quest'ultimo apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente.
- 4.2 La procura di cui al comma 4.1 è rilasciata secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante, e comunque su un supporto durevole sicuro, idoneo a garantire la sua immodificabilità e inalterabilità.
- 4.3 Il venditore entrante esercita il recesso mediante il SII, trasmettendo la relativa comunicazione entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese antecedente il mese di cambio venditore.
- 4.4 Nei casi diversi dal cambio venditore, il recesso è esercitato direttamente dal cliente finale.

Articolo 5

Diritto di recesso del venditore

- 5.1 Il venditore, qualora previsto nel contratto di fornitura, ha diritto di recedere con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi.
- 5.2 Il diritto di recesso del venditore può essere esercitato solo relativamente a un contratto concluso con un cliente non in regime di tutela.
- 5.3 Il diritto di recesso deve essere manifestato dal venditore in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal contratto. Le modalità utilizzate dal venditore per la manifestazione del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente finale.

Articolo 6

Decorrenza del termine di preavviso

- 6.1 Il termine di preavviso di cui ai commi 3.5 e 5.1 decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte rispettivamente del venditore e del cliente finale.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 Le modalità di comunicazione del recesso di cui al comma 4.3 saranno definite con successivi provvedimenti.
- 7.2 Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 7.1, il venditore entrante è tenuto a trasmettere al venditore uscente la comunicazione di recesso, anche per più punti di prelievo o riconsegna, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese antecedente la data di cambio venditore, utilizzando un canale di posta elettronica certificata.
- 7.3 La comunicazione di cui al precedente comma 7.2, deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il POD/PDR identificativo del punto di prelievo;
 - b) i dati identificativi del cliente finale;
 - c) la data di cambio venditore;
 - e) i dati identificativi della controparte commerciale.

Articolo 8

Tavola di Concordanza

- 8.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è valida la seguente Tavola di concordanza con la numerazione degli articoli dell'Allegato A alla deliberazione 144/07, abrogato dal presente provvedimento.

TAVOLA DI CONCORDANZA

Allegato A alla delibera 144/07	Allegato A alla Deliberazione 302/2016/R/COM
Art. 1	Art. 1
Art. 2	Art. 2
Art. 3	Abrogato
Art. 4	Art. 3
Art. 5	Art. 4
Art. 6	Art. 5
Art. 7	Art. 6
Art. 8	Abrogato
Art. 9	Art. 7
Art. 10	Abrogato